



AREA III° - Polizia Municipale

ORDINANZA DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 21 DEL 25-03-2021

REGISTRO SETTORIALE N. 03 DEL 24/03/2021

ESTRATTO

OGGETTO	<i>Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 – Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 11, co. 1, del D.P.C.M. 02/03/2021 con divieto di stazionamento e interdizione assoluta al transito pedonale dal 03.04.2021 al 05.04.2021 per le festività pasquali.</i>
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Si ordina:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il divieto di stazionamento e l'interdizione assoluta al transito pedonale sul lungomare di Capaci, su tutto il piazzale XXIII Maggio e della via del "Mediterraneo 3 ottobre 2013", del corso D.Sommariva, della piazza A. Cataldo, della piazza De Amicis e della piazza della Repubblica, salvi il rientro e l'uscita dei cittadini che abbiano l'accesso alle proprie residenze, domicili o abitazioni nei predetti tratti di strada dal giorno 03/04/2021 al giorno 05/04/2021 per le festività pasquali;2) L'interdizione assoluta all'accesso su tutta la spiaggia del litorale di Capaci, dal confine con il Comune di Isola delle Femmine al torrente Ciachea;3) ESENZIONI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO: sono esentati dal presente provvedimento le Forze dell'Ordine, il personale addetto al Soccorso, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, i residenti/domiciliati e i proprietari di immobili.4) VALIDITÀ ORDINANZA: dal giorno 03/04/2021 al giorno 05/04/2021 (Lunedì dell'Angelo); <p style="text-align: center;">DISPONE</p> <ul style="list-style-type: none">- che venga data divulgazione e adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione;- che la presente ordinanza venga trasmessa all'Area IV -

Servizio 3 - Segnaletica Stradale, di questo Comune al fine di collocare opportune delimitazioni delle aree interdette, con la collocazione di transenne e avvisi informativi riportanti gli estremi, la validità e le avvertenze della presente ordinanza.

- Al Funzionario dell'Area III –Polizia Municipale di provvedere a mettere in essere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla presente ordinanza con il controllo e il coordinamento dei servizi di competenza predisponendo i servizi di vigilanza con il proprio personale e con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile. I servizi comunali competenti, la Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine competenti per territorio sono incaricati della vigilanza ed ogni attività utile a garantire l'applicazione del presente provvedimento;
- **La trasmissione** del presente provvedimento a cura dell'Area I - Ufficio di Segreteria a:
 - Al Comando Polizia Municipale di Capaci;
 - All'Area IV – Servizio 3 –Segnaletica Stradale;
 - Alla Legione Carabinieri "Sicilia" –Compagnia di Carini;
 - Alla Legione Carabinieri "Sicilia" – Stazione di Capaci;
 - Alla Guardia di Finanza – Tenenza di Carini;
 - Alla Prefettura di Palermo;
 - Alla Questura di Palermo;
 - Al Commissariato di P.S. Mondello;
- **Dare mandato** all'Ufficio Segreteria Generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/1/15.
- **Dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot.12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot.9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o

	<p>per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ed entro centoventi giorni al Presidente della Regione Siciliana.</p>
--	--

- E' fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento Comm di P.M. Baiamonte Giovanni